

2.° Per combinare l'esattezza colla sollecitudine in questa operazione per la quale resta prefinito il termine di giorni *venti*, i RR. Parrochi si recheranno, in quanto possano, in persona, o col mezzo dei Vicarj, Rettori, Cooperatori, ed assistiti dai Cappellani addetti ai Battaglioni della Guardia civica, alle case dei parrocchiani facendo procedere contemporaneamente l'iscrizione nell'elenco, in varii punti onde ottenere la maggior sollecitudine.

3.° Saranno assistiti dovunque da un rappresentante della Guardia civica. Gli individui a ciò delegati verranno per turno destinati dai Capi di Battaglione del Sestiere.

4.° Avvertiranno di riempire esattamente colle occorrenti indicazioni le rubriche del modello aggiungendovi possibilmente nell'ultima, l'indicazione eziandio della Compagnia della Guardia civica, alla quale ciascun individuo dichiarasse di essere aggregato, o l'avvertenza che non fu fin qui aggregato ad alcuna.

5.° Saranno ommessi negli elenchi gli individui deformati, e palesemente imperfetti, e gli altri assolutamente esclusi dal servizio della Guardia civica pel disposto dell'articolo 5.° del Decreto N. 2098 del 12 aprile 1848 del Governo provvisorio (*).

6.° Compiuti gli elenchi verranno presentati, entro il termine come sopra fissato, all'apposita Sezione istituita presso il Comando Generale della Guardia civica.

7.° I Capi di Battaglione dei Sestieri, ed i benemeriti membri del Veneto Municipio, vorranno prestare tutta la loro cooperazione ed assistenza ai RR. Parrochi in questo importantissimo ufficio.

E poichè con questo mezzo si tende a rendere equamente ripartito fra tutti il servizio della Guardia civica attiva, ed a procurare così un sollievo a quei volonterosi che finora indefessamente ebbero con tanto frutto e decoro a prestare servizio in questa cittadina milizia, il Comando non dubita della più valida cooperazione di tutti in generale i Cittadini al contemplato effetto.

Nutre poi la più viva fiducia che gli ottimi Pastori, Vicarj, Rettori, Cooperatori e Cappellani, quantunque di troppo affaccendati nel disimpegno arduo del loro ministero, assumeranno nullameno volentieri questo nuovo ufficio che loro impone la patria, alla salvezza della quale hanno già dato luminose prove di voler concorrere con ogni mezzo, dividendo perfino colle milizie i pericoli della guerra.

IL GENERALE IN CAPO MENGALDO.

VISTO. *Il Ministro dell'interno*
PALEOCAPA.

BACHMAN *Capitano.*

(*) Decreto N. 2098 del 12 Aprile 1848.

Omissis.

§ 3. Sono esclusi dall'arruolamento nella Guardia civica:

- a) Gli individui appartenenti alla Marina, alla Linea, alla Civica Mobile, alla Guardia di Finanza e ad altri corpi armati;
- b) I custodi delle carceri e dei luoghi d'arresto, ed altri subalterni di tale servizio;
- c) Gli individui di mala fama in forza di condanne pronunciate contro loro;
- d) I deformati e gl'infermi,